



## ATTIVA OSPITA PROTEGGI!

Il presente Set Informativo del Modulo Protezione dell'Attività - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività

Proteggi la tua attività con...

- **Prevenzione e Assistenza ai locali**, per avere subito a tua disposizione soluzioni per **prevenire o risolvere velocemente problemi relativi al tuo immobile**;
- **IN SOLIDITÀ**, la protezione economica in caso di danni ai locali per incendio, esplosione, scoppio, eventi straordinari e impianti, calamità naturali ed eventi catastrofici e atmosferici
- **IN SOLIDITÀ verso TERZI**, per proteggerti in qualità di proprietario degli immobili



Scopri la Protezione dell'attività di ATTIVA Turismo nella formula assicurativa che hai scelto!

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Responsabilità civile da proprietà di Fabbricati, Assistenza

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: Attiva Turismo  
Modulo Protezione dell'Attività



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

**Che tipo di assicurazione è?**

Il Modulo Protezione dell'Attività del prodotto ATTIVA Turismo è destinato all'assicurazione di proprietari di immobili ceduti in locazione o ad altro titolo a imprese ricettive del settore turismo per i rischi di danni ai beni, responsabilità civile della proprietà e assistenza in emergenza.



## Che cosa è assicurato?

### PREVENZIONE E ASSISTENZA

Sezione accessoria che può essere attivata con le Garanzie base del Modulo.

#### ✓ ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI

Pacchetto di Prestazioni legate ad interventi di emergenza relative ai locali dell'azienda: Invio di un idraulico; danni d'acqua; Invio di un elettricista; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro; Invio di un serrandista; Invio di un frigorista; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di impresa di pulizie; Invio di un sorvegliante.

### SEZIONE IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Possono essere assicurati:

- ✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, onda sonora, caduta di aeromobili e veicoli spaziali, sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto, urto di veicoli, rovina di ascensori e montacarichi;
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o solo parzialmente danneggiate dal Sinistro.

#### Beni che possono essere assicurati

Può essere assicurata la Partita "Immobile".

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite: "Lastre esterne"; "Giardini e parchi".

#### Col pagamento di un Premio aggiuntivo

- La copertura può essere estesa a: Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; Fabbricati a uso civile abitazione; Effetti domestici.
- Possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:  
Ricorso terzi; Perdita di affitti.  
**EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI:** Eventi sociopolitici; Acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione acqua condotta; Perdite occulte d'acqua; Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature; Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature; Spese di ricerca senza danno materiale diretto; Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas; Fenomeno elettrico; Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico - **EVENTI NATURALI - EVENTI ATMOSFERICI:** Eventi atmosferici (vento e grandine); Eventi atmosferici (vento e grandine) su Giardini e Parchi; Eventi atmosferici (Estensione beni all'aperto); Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari termici e Grandine su fragili; Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati; Sovraccarico neve; Sovraccarico neve estesa.
- È prevista la seguente ulteriore opzione per ampliare la copertura: Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro.

### SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

✓ Copre i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.

#### Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite: "Fabbricato"; "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"; "Terreni".

Se presente anche la sezione Incendio e altri eventi la copertura può inoltre essere estesa alla Partita "Rimanenze" ("Arredamento" - "Merci").

- ✓ Se attiva anche la sezione Incendio e altri eventi, sono inoltre coperte anche le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro.
- ✓ Per i Terreni sono coperte solo le spese sostenute per sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, se presente anche la sezione Incendio e altri eventi, può essere attivata la Garanzia accessoria: Allagamento e Bombe d'acqua.

### SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge in qualità di proprietario dei Fabbricati indicati nella Scheda Riepilogativa in cui è esercitata da altri un'attività ricettiva.



## Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

### PREVENZIONE E ASSISTENZA

- ✗ Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da: **dolo dell'Assicurato; Alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali; fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.**

### SEZIONE IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono esclusi i danni:

- ✗ da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi eventi alcun rapporto;
- ✗ che si verificano in occasione di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi eventi alcun rapporto;
- ✗ causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ di smarrimento o sottrazione in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- ✗ alla macchina o all'impianto in cui si è verificato uno Scoppio o un'Implosione determinati da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ che si verificano in conseguenza di un'insurrezione in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questo evento alcun rapporto;
- ✗ da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto agli stessi.

### SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

La Garanzia non opera se:

- ✗ i beni immobili sono in costruzione o sono già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi;
- ✗ i beni immobili sono gravati da abuso edilizio anche sorto successivamente alla data di costruzione o sono costruiti in carenza di autorizzazioni, nonché i beni in essi contenuti.

Sono esclusi i danni:

- ✗ conseguenza diretta del comportamento attivo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- ✗ conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- ✗ relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione;
- ✗ di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti;
- ✗ da mancata o anormale distribuzione di energia se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- ✗ conseguenti a: perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni.

### SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

✗ Non sono considerati terzi:

- quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

- ✓ Sono compresi **con specifici limiti**: danni da interruzione e sospensione di attività, committenza lavori e danni subiti da coloro che occupano i locali.

Al Modulo Protezione dell'Attività è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche col Modulo Protezione del Patrimonio, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione agli immobili.

**Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali e Limiti di indennizzo rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.**

- ✗ Sono esclusi i danni che derivano da: detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o esplosivi; amianto o prodotti contenenti amianto; onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; lavori svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011; cose trasportate, rimorchiare, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio del Fabbriato; circolazione; Furto; umidità, stitilicidio e insalubrit  dei Locali; impiego di macchinari o impianti da persona non abilitata; attivit  svolte da coloro che occupano i Locali; Atto Cyber e Incidente Cyber; inquinamento, interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti suscettibili di sfruttamento.

**Sono inoltre esclusi i danni:**

- ✗ a cose movimentate con gli impianti al servizio dei locali;
- ✗ a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio e a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
- ✗ a cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);
- ✗ dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilit  volontariamente assunte.



### Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Citt  del Vaticano, salvo la prestazione "Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali", che pu  essere erogata anche al di fuori di tali paesi;
- ✓ Le Garanzie In solidit , In solidit  verso terzi e In solidit  Eventi naturali operano per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Citt  del Vaticano.
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.



### Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validit  delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- In caso di Sinistro con danni ai beni: fare quanto gli   possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta; denunciare il Sinistro all'Autorit  Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno.
- In caso di Sinistro di responsabilit  civile: presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni; dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene notificato tramite Ufficiale Giudiziario; fornire le informazioni, le prove, gli atti e i documenti che occorrono alla difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire le informazioni necessarie.

**Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati pu  comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.**



### Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ATTIVA Turismo pu  essere pagato in unica soluzione o in pi  rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in pi  rate, il Premio   dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalit  entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza   unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualit  assicurativa, il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Se per alcune Garanzie il Premio   determinato in base a elementi variabili, questo   anticipato in via provvisoria all'attivazione delle Garanzie e pu  essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualit  assicurativa. Il Premio   comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualit ; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualit ; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito [www.generali.it](http://www.generali.it) o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalit  offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto   stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ATTIVA Turismo decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia   quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie – compresa la Garanzia iniziale – hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne   previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e cos  successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorenza della Garanzia iniziale   quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualit  assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione   sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. **Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamit  naturali ed eventi catastrofali**, hanno sempre durata annuale e per esse non   quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. Tali garanzie **iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni**.



### Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ATTIVA Turismo non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.** Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. Il Contraente che stipula il contratto in qualità di consumatore e Generali Italia, se previsto per le specifiche Garanzie e nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le stesse, possono inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Tale facoltà non è prevista per le Garanzie Prevenzione e Assistenza e per la Garanzia Pronto Avvocato. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. Il Contraente e Generali Italia possono recedere in qualunque momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 giorni.

**Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Responsabilità civile da proprietà di Immobili, Assistenza



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA Turismo – Modulo Protezione dell'Attività

data di aggiornamento: 10/02/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**GENERALI ITALIA S.p.A.** è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generali.it](mailto:generalitalia@pec.generali.it) ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: €9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo €1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

##### PREVENZIONE E ASSISTENZA

**ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI: Le Prestazioni non sono dovute** nei casi di seguito indicati: **Invio idraulico per interventi di emergenza:** guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda; tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici; guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. **Interventi di emergenza per danni d'acqua:** guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; negligenza dell'Assicurato; rottura delle tubature esterne all'Azienda; tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici. **Invio elettricista per interventi di emergenza e Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda. **Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali:** mancata presentazione di un'adeguata documentazione sul Sinistro.

##### SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI

**Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. Lastre esterne: danni** durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai e rigature. **Giardini e Parchi:** deprezzamenti di giardini o parchi; costi di bonifica del terreno; alberi colpiti da agenti patogeni o infestati da insetti o altri animali; arbusti ed essenze erbacee; danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte. **Perdita di affitti:** danni da Malattia pandemica o epidemica; **Ricorso terzi:** danni a: quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica; quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, e gli amministratori delle medesime. Sono inoltre esclusi: i danni conseguenti ad inquinamento; i danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene.

##### SEZIONE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO E ALTRI EVENTI – EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

**Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. Eventi sociopolitici:** danni provocati da persone che occupano i Fabbricati per oltre 5 giorni; di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio, ammanchi; avvenuti durante confisca, sequestro o requisizione dei beni o serrata. **Acqua condotta e altri fluidi condotti:** danni da umidità, stitlicidio, traboccamento, rigurgito di fognatura, rottura di tubazioni per gelo se interrate, installate all'esterno, senza sistema di protezione anticongelamento o impianti di riscaldamento assenti o fermi da più di 72 ore. **Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature:** danni da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; alle Merci e provviste poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. **Spese di ricerca senza danno materiale e diretto:** spese derivanti da: infiltrazione di acqua piovana; gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive; gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato; occlusione di fognature o rigurgito delle stesse. **Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas:** spese per rendere conformi alla legge gli impianti al servizio dell'Immobile. **Fenomeno elettrico:** danni: alle Macchine elettroniche o mezzi di trasporto iscritti al PRA; da usura o carenza di manutenzione; durante montaggi e smontaggi, operazioni di collaudo o prove; da difetti noti

all'Assicurato o di cui risponde il fornitore. **Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico:** perdita o distruzione totale e di conseguente oggettiva impossibilità di restaurare; danni a Elementi architettonici esterni del Fabbricato (loggiati, cortili, etc.).

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI

**Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. Eventi atmosferici (vento e grandine):** danni a: Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari, verande e coperture di poggiali, balconi o terrazze, tende esterne o tensostrutture e beni posti sotto le stesse; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, impianti fotovoltaici e solari termici, capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, Fabbricati o tettoie aperti e beni posti sotto gli stessi; beni all'aperto, lastre di fibrocemento, manufatti in plastica da grandine; danni da stillicidio, umidità, frane, cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso di acqua piovana. **Eventi atmosferici (vento e grandine) su Giardini e Parchi:** deprezzamenti di giardini o parchi, costi di bonifica del terreno; alberi colpiti da agenti patogeni, insetti o altri animali; arbusti ed essenze erbacee; danni da lavori non eseguiti a regola d'arte. **Eventi Atmosferici (estensione ai beni all'aperto):** danni a Cose e i Veicoli dei Clienti; da grandine a mezzi di trasporto iscritti al PRA di proprietà dell'Assicurato e, se persona fisica, dei familiari; da bagnamento ai beni posti sotto strutture all'aperto o comunque all'aperto. **Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili:** danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture all'aperto. **Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati:** danni da bagnamento ai beni posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati. **Sovraccarico neve:** danni da gelo, valanghe o slavine; a Fabbricati in abbandono, in costruzione/rifacimento o non conformi alle norme sui sovraccarichi di neve; a tegole e impermeabilizzazioni; di deformazione alle strutture portanti in legno; a tende, insegne, installazioni esterne, Fabbricati in legno, in plastica, aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande, coperture di poggiali, balconi, terrazze; di rottura e deformazione delle grondaie; di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici o rottura di antenne e camini quando il danno non deriva da crollo totale o parziale del Fabbricato.

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

**Beni esclusi:** beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro; boschi, coltivazioni, piante, animali; Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati con speciale polizza; aeromobili e natanti.

**Valgono le esclusioni specifiche di seguito indicate per ciascuna copertura. Sisma:** danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguono a Sisma; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; a beni che non si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti delle Autorità competenti. **Alluvione, Inondazione, Esondazione:** danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica da Frane, maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; alle Rimanenze ("Arredamento", compresi Archivi, e "Merci") poste all'aperto, alle Merci con base a distanza dal pavimento minore di 10 cm, salvo a quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani, alle Merci in locali interrati o seminterrati. **Frana:** danni da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione; da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; da frane dovute a errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se la frana si è verificata nei dieci anni successivi ai lavori; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine; a cose mobili all'aperto; da frane già note o potenzialmente tali.

**Garanzia opzionale Allagamento e Bombe d'acqua:** danni ai "Terreni" e ai beni mobili all'aperto.

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

**Committenza lavori:** danni da lavori D. Lgs. 81/2008 o di ampliamenti e demolizioni. Non sono terzi i dipendenti che subiscono il danno durante il lavoro, e (salvo lavori edili e lavori di installazione, riparazione, rimozione di pertinenze) tutti coloro che subiscono il danno operando sul Fabbricato. Sono terzi i prestatori di servizi per la conduzione del Fabbricato (es. pulizie, ecc.) che subiscono, a seguito di un rischio imputabile alla proprietà dello stesso, lesione o danneggiamento durante le loro mansioni che non derivano dalle mansioni stesse. **Danni subiti da coloro che occupano il Fabbricato:** danni a cose di coloro che occupano il Fabbricato causati da lavori edili e da lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori.



### Ci sono limiti di copertura?

#### PREVENZIONE E ASSISTENZA

**ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI:** Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ai limiti massimi sottoindicati per singola prestazione (restano a carico dell'Assicurato eventuali costi relativi al materiale necessario per la riparazione): **Invio di un idraulico per interventi di emergenza € 500,00. Interventi di emergenza per danni da acqua € 1.000,00. Invio di un elettricista per interventi di emergenza € 500,00. Fornitura temporanea di energia elettrica € 500,00. Invio di un fabbro per interventi di emergenza € 500,00. Invio di un serrandista per interventi di emergenza € 300,00. Invio di un frigorista per interventi di emergenza € 300,00. Invio di un vetraio per interventi di emergenza € 300,00. Invio di una impresa di pulizie € 500,00.** Inoltre, sono previsti limiti per **Invio di un sorvegliante:** fino a 10 ore. **Rientro anticipato** fino a € 500,00 per spese del biglietto.

Alcune prestazioni sono erogabili al massimo per 3 volte per annualità assicurativa. **Sono sempre escluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.**

#### SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - INCENDIO ALL RISKS e INCENDIO E ALTRI EVENTI RISCHI NOMINATI

**Si applicano gli Scoperti e le Franchigie di seguito indicati.**

**Lastre esterne:** franchigia di euro 100,00. **Eventi sociopolitici:** Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. **Acqua condotta, Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas:** Franchigia, Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. **Spese di ricerca e riparazione acqua condotta, Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature, Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature, Spese di ricerca senza danno materiale e diretto, Fenomeno elettrico:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa.

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ – EVENTI NATURALI - CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

**Scoperto** indicato nella Scheda Riepilogativa (**non superiore al 15%**).

**Garanzia opzionale Allagamento e Bombe d'acqua:** Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

#### SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

**Franchigia:** danni a cose **150,00 euro** per Sinistro/danneggiato; Committenza lavori - Infortuni di prestatori di lavoro, **invalidità permanente 6%**.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione dell'Attività è rivolto ai soggetti (Persone Fisiche, Imprese) proprietari di un immobile ceduto a qualsiasi titolo per lo svolgimento di un'attività ricettiva, che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie delle sezioni base (In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici, In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi) e delle sezioni accessorie (In solidità - Danni ai beni - Eventi naturali - Eventi atmosferici e In solidità - Danni ai beni - Eventi straordinari e impianti);
- il bisogno e di Assistenza e soccorso per le Garanzie Prevenzione e Assistenza e per la Garanzia Pronto Avvocato;
- il bisogno di Protezione del Patrimonio per le garanzie accessorie In solidità verso terzi – Responsabilità Civile Proprietà dell'Immobile.



## Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,40% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li> <li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.generali.it">www.generali.it</a> nella sezione Reclami;</li> <li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li> </ul> La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**

<b>Arbitro assicurativo</b>	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a> o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	È possibile attivare: - <a href="#">perizia contrattuale</a> per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per tutte le Garanzie In solidità e In solidità Eventi naturali. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: <a href="mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com">generalitalia@pec.generaligroup.com</a> o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia - <a href="#">procedura FIN-NET</a> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea</a> o <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a> )

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le <b>Garanzie Assistenza</b> , 21,25% per la Garanzia <b>Pronto Avvocato</b> ; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura) per le <b>altre Garanzie</b> .
---	---

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se il <b>cliente</b> è stato <b>precedentemente affetto da patologie oncologiche</b> - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - <b>non è tenuto</b> a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. <b>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni</b> , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le <b>patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi</b> , sono previsti <b>termini inferiori, indicati nella Tabella</b> , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="#">Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche</a> .
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.


PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.














# Indice



## MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

<b>PRESENTAZIONE MODULO</b>	1
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI</b>	2
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE ASSISTENZA E TURISMO</b>	13
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	13
Art. 1.1 Rischi assicurati	13
<b>ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI</b>	13
<b>PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI</b>	13
Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	13
Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua	14
Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	14
Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica	14
Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	14
Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza	15
Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	15
Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	15
Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie	15
Art. 1.11 Invio di sorvegliante	15

Art. 1.12 Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali	16
 <i>Che cosa non è assicurato?</i>	16
Art. 2.1 Esclusioni generali	16
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	16
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	16
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	16
 <i>Dove vale la copertura?</i>	17
Art. 4.1 Estensione territoriale	17
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	17
Scheda Riepilogativa	17
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ED ALTRI EVENTI</b>	18
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	18
Art. 1.1 Rischi assicurati	18
Art. 1.2 Beni Assicurati	18
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	20
Art. 2.1 Esclusioni	20
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	21
Art. 3.1 Limiti di copertura	21
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	21
 <i>Dove vale la copertura?</i>	22
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	22
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni - Classificazione costruttiva	22
 <i>Che obblighi ho?</i>	23
Art. 6.2 Diritto di ispezione	23
 <i>Che obblighi ho?</i>	23
Art. 6.1 Diritto di ispezione	23
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	23
Art. 7.1 Garanzie opzionali	23
EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI	24
EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI	27
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	31
Scheda Riepilogativa	31
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI</b>	32
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	32
Art. 1.1 Rischi assicurati	32

Art. 1.2 Beni Assicurati	33
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	34
Art. 2.1 Esclusioni	34
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	35
Art. 3.1 Limiti di copertura	36
Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione	36
Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato	36
 <i>Dove vale la copertura?</i>	36
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	36
 <i>Che obblighi ho?</i>	36
Art. 5.1 Diritto d'ispezione	36
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	36
Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Eventi Naturali ed eventi catastrofali	37
Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità Eventi Naturali ed eventi catastrofali	37
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	37
Scheda Riepilogativa	37
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE</b>	38
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	38
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile	38
Art. 1.2 Committenza lavori – Qualifica di terzi	38
Art. 1.3 Danni subiti da coloro che occupano il Fabbricato	39
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	39
Art. 2.1 Persone non considerate terzi	39
Art. 2.21 Esclusioni	40
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	40
Art. 3.1 Franchigia per danni a cose	40
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	41
Art. 4.1 Adeguamento del Premio della Garanzia RC della Proprietà dell'Immobile in caso di aumento del valore del Fabbricato	41
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	42
Scheda Riepilogativa	42
<b>CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ</b>	43
 <i>Che obblighi ho?</i>	43
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	43

	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	43
	Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	43
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	43
	Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate	44
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>		44
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Prevenzione e Assistenza Turismo</b>		45
	<i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	45
	Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	45
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITA'- DANNI AI BENI - INCENDIO ED ALTRI EVENTI</b>		46
	<i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	46
	Premessa	46
	Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per	46
	Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	47
	Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	47
	Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	48
	Art. 1.5 Mandato dei periti	48
	Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	48
	Art. 1.7 Determinazione del danno	49
	Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	49
	Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	49
	Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	50
	Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	50
	Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	50
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITA' EVENTI NATURALI – CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI</b>		51
	<i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	51
	Programma di Pronto Intervento Gruppo per	51
	Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	51
	Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	51
	Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	51
	Art. 1.4 Mandato dei periti	52
	Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	52
	Art. 1.6 Determinazione del danno	52
	Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	54
	Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	54
	Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	55
	Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa	55
	Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	55
<b>NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE</b>		57
	<i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	57

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro	57
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	57
Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	57
Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo	57
Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	58

## PRESENTAZIONE MODULO

Il **Modulo Protezione dell'Attività** è parte integrante del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza - Assistenza Turismo ai locali
- In solidità - Danni ai beni - Garanzia Incendio ed altri eventi
- In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici
- In solidità verso terzi - Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni del Modulo Protezione dell'Attività, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;

## Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione dell'Attività **è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie**

- In Solidità - Garanzia Incendio e altri eventi
- In Solidità Eventi naturali - Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofici

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività.


La sezione In solidità verso terzi - Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile può essere attivata con la sezione In solidità - Danni ai beni - Incendio e altri eventi.

**Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.**



## CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

<p><b>Addetti</b></p>	<p>I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?</b></p> <p>A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);</li> <li>- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);</li> <li>- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato.</li> </ul> <p>Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.</p> </div>
-----------------------	--

## DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza Turismo

<p><b>Assicurato</b></p>	<p>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.</p>
<p><b>Azienda/Struttura ricettiva</b></p>	<p>Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività ricettiva assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.</p>
<p><b>Infortunio</b></p>	<p>L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.</p>
<p><b>Malattia</b></p>	<p>L'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.</p>
<p><b>Malattie pandemiche o epidemiche</b></p>	<p>Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.</p>
<p><b>Prestazione</b></p>	<p>L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.</p>



<b>Residenza</b>	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
<b>Struttura Organizzativa</b>	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..

## DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITA' - DANNI AI BENI - INCENDIO E ALTRI EVENTI IN SOLIDITÀ VERSO TERZI - RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

<b>Allagamento</b>	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
<b>Alluvione, Inondazione, Esondazione</b>	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
<b>Archivi</b>	Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
<b>Archivio Informatico</b>	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
<b>Attrezzature di Stabilimento balneare</b>	Accessori per la spiaggia, lettini, sdraio, ombrelloni, docce, pedane, cabine in legno o alluminio, natanti a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,5 metri.
<b>Atto Cyber</b>	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
<b>Bomba d'acqua</b>	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.



<b>Bungalows, case mobili o in legno</b>	<p><b>Case mobili:</b> strutture adibite ad alloggio, compresi fissi e infissi, non ancorate stabilmente al terreno, anche costruite su appositi carrelli che ne consentono una rapida installazione su qualsiasi area quali ad esempio campeggi o villaggi turistici. Ideate per stazionare per un periodo prolungato, devono avere caratteristiche che ne consentono lo spostamento.</p> <p><b>Case in legno:</b> casa di legno ad un piano adibite ad alloggio “prefabbricata”, compresi fissi e infissi, poggiata su una fondazione a platea in cemento.</p> <p><b>Bungalows:</b> strutture anche “prefabbricate”, compresi fissi e infissi, ad un piano adibite ad alloggio con fondamenta ancorate al terreno anche con caratteristiche costruttive che rientrano nella definizione di costruzioni in bioedilizia.</p> <p>Sono compresi gli Impianti fissi al servizio delle succitate strutture.</p>
<b>Chiosco</b>	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m2 ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondazioni a platea in cemento.
<b>Clienti</b>	<p>Persone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza);</li> <li>- pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.</li> </ul>
<b>Confidenzialità</b>	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
<b>Contenuto</b>	<p>Mobiliario, arredamento, macchinari, attrezzatura, Macchine elettroniche, Merci e provviste in genere, biancheria, tappeti, oggetti d'arte, quadri e quant'altro inerente all'attività esercitata. Sono comprese le Attrezzature di Stabilimento balneare e le cose oggetto di noleggio.</p> <p>Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto, tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di segnalazione e allarme, impianti di frigoconservazione, apparecchiature e impianti di cottura, di lavanderia e stireria, aggiunti dall'Assicurato locatario.</p> <p><b>Sono esclusi i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.</b></p> <p><b>È escluso quanto indicato alle voci:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Archivi”, “Archivi informatici”, “Supporti di dati”</li> <li>- “Oggetti Personali”, “Preziosi” e “Valori”,</li> <li>- <b>Cose dei Clienti, consegnate e non consegnate.</b></li> <li>- “Veicoli dei Clienti”.</li> </ul>
<b>Cose dei Clienti</b>	Cose portate dai Clienti consegnate e non consegnate diverse da Veicoli dei clienti.
<b>Cose consegnate</b>	Cose dei Clienti consegnate in custodia all'albergatore.
<b>Cose non consegnate</b>	Cose dei Clienti, non consegnate in custodia all'albergatore, e che ivi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio.
<b>Costruzioni in bioedilizia</b>	Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del Tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
<b>Danni corporali</b>	Morte o lesioni personali.
<b>Danni diretti</b>	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.



<b>Danni materiali</b>	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
<b>Dati informatici</b>	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (per esempio testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
<b>Disaster Recovery</b>	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
<b>Disponibilità</b>	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
<b>Elementi architettonici e decorativi di pregio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie, con l'esclusione di intonaci monocromi;</li> <li>- Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi fissi ed amovibili;</li> <li>- Boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), specchi, vetrate artistiche, soffittature a cassettoni decorati o scolpiti;</li> <li>- Elementi architettonici di pregio quali: scalinate, balaustre, colonne marmoree, capitelli, caminetti, escluso pavimenti.</li> </ul>
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Frana</b>	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Furto</b>	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Guerra</b>	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
<b>Guerra informatica</b>	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
<b>Hardware</b>	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.



<b>Immobile - Fabbricato</b>	<p>Il complesso delle opere edili (escluso il valore dell'area) compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fissi e gli infissi;</li> <li>• impianti fissi al servizio del fabbricato;</li> <li>• gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico;</li> <li>• le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti;</li> <li>• le recinzioni;</li> <li>• i parcheggi di pertinenza della Struttura ricettiva destinati a ricovero degli autoveicoli sia entro i locali sia all'aperto, appositamente attrezzati;</li> <li>• le altre opere e installazioni considerate immobili per loro natura o destinazione ( per esempio gli impianti sportivi);</li> <li>• le quote delle parti di immobile e impianti che costituiscono proprietà comune.</li> </ul> <p><b>È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Contenuto".</b></p>
<b>Impianti fissi al servizio del Fabbricato</b>	<p>I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di segnalazione e allarme (ad esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo).</p>
<b>Impianto fotovoltaico</b>	<p>Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine.</p>
<b>Impianto solare termico</b>	<p>Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.</p>
<b>Implosione</b>	<p>Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>
<b>Incendio</b>	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
<b>Incidente Cyber</b>	<p>Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico.</p> <p>Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.</p>
<b>Incombustibili</b>	<p>Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.</p>
<b>Infiammabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i gas combustibili come, per esempio, l'acetilene, il metano, l'etano;</li> <li>- le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.</li> </ul>
<b>Integrità</b>	<p>Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.</p>
<b>Internet</b>	<p>Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.</p>

<b>Lastre esterne</b>	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. <b>Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.</b>
<b>Lastre interne</b>	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio, banchi, mensole e tavoli facenti parte dell'attrezzatura e dell'arredamento. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. <b>Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.</b>
<b>Legno lamellare</b>	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre - dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate Incombustibili.
<b>Macchine elettroniche</b>	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - le Cose dei Clienti consegnate e non consegnate.
<b>Macchine elettroniche Portatili</b>	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
<b>Malattia pandemica o epidemica</b>	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
<b>Malware</b>	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
<b>Massimale</b>	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
<b>Merci</b>	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
<b>Oggetti personali</b>	Oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valige, oggetti per la cura della persona ed oggetti personali in genere. Non sono compresi "Preziosi", "Valori" e "Veicoli a motore".



<b>Partita</b>	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
<b>Perdita occulta di acqua</b>	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'Impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
<b>Preziosi</b>	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni; il tutto per esclusivo uso personale.
<b>Punti perimetrali</b>	Le pareti perimetrali esterne dell'Immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
<b>Rapina</b>	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
<b>Scoperto</b>	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Scoppio</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
<b>Serramenti</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
<b>Sistema Informatico, Sistema IT</b>	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine e impianti controllati dal Sistema Informatico.
<b>Software</b>	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
<b>Supporto/ Supporto di Dati</b>	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
<b>Terremoto - Sisma</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
<b>Terrorismo</b>	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Tetto-Copertura-Solai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</li> <li>- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;</li> <li>- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</li> </ul>
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
<b>Virus</b>	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi;</li> <li>- una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti.</li> </ul> <p>Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</p>



## DEFINIZIONI SPECIFICHE EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

<b>Allagamento</b>	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto ad Alluvione Inondazione, Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.
<b>Alluvione, Inondazione ed Esondazione</b>	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
<b>Archivi</b>	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
<b>Archivio Informatico</b>	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
<b>Arredamento</b>	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario
<b>Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura</b>	Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento), impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A. (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi impianti di energie rinnovabili se installati a terra o comunque non sul Fabbricato. Sono comprese le "Macchine Elettroniche". <b>Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivi</b></li> <li>• <b>Archivi informatici</b></li> <li>• <b>Valori</b></li> </ul>
<b>Bomba d'acqua</b>	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare
<b>Danni diretti</b>	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
<b>Danni materiali</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
<b>Dati</b>	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
<b>Esplosivi</b>	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.



<b>Fabbricato</b>	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni <b>Sono esclusi i fabbricati in costruzione.</b> <b>È inoltre escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura</b></li> <li>• <b>Terreni</b></li> </ul>
<b>Frana</b>	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
<b>Franchigia</b>	Importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro
<b>Furto</b>	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Hardware</b>	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. <b>Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.</b>
<b>Impianti fissi al servizio del Fabbricato</b>	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili se montati sul tetto o su altre parti del Fabbricato.
<b>Impianti di energia rinnovabili</b>	Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrate.
<b>Implosione</b>	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
<b>Incendio</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Internet</b>	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
<b>Macchine elettroniche</b>	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. <b>Sono incluse le Macchine elettroniche portatili.</b> <b>Sono esclusi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.);</li> <li>• beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita;</li> <li>• giochi elettronici.</li> </ul>
<b>Macchine elettroniche Portatili</b>	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.



<b>Malattia pandemica o epidemica</b>	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e contenere il contagio.
<b>Massimale o Limite di indennizzo</b>	Importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Generali Italia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
<b>Merci</b>	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
<b>Partita</b>	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
<b>Piano fuori terra</b>	Il piano di un edificio il cui pavimento si trova in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
<b>Primo Rischio Assoluto</b>	L'impegno di Generali Italia, in caso di Sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e, anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
<b>Punti perimetrali</b>	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
<b>Scoperto</b>	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Scoppio</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
<b>Serramenti</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
<b>Sisma</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro
<b>Software</b>	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
<b>Somma assicurata</b>	L'importo che rappresenta il massimo esborso da parte di Generali Italia in relazione alle garanzie prestate.
<b>Struttura antisismica</b>	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
<b>Struttura in bioedilizia</b>	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari.
<b>Struttura in acciaio</b>	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.



<b>Struttura in legno</b>	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità, robustezza.
<b>Strutture in muratura o altro</b>	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o Bioedilizia.
<b>Struttura in cemento armato</b>	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato, prefabbricato o gettato in opera non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso;</li> <li>• le armature del Tetto in legno.</li> </ul>
<b>Supporto/Supporto di Dati</b>	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
<b>Terreni</b>	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile (voce "B-II", numero 1).
<b>Terrorismo</b>	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Tipo costruzione</b>	Caratteristiche costruttive del fabbricato.
<b>Tetto-Copertura-Solai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</li> <li>- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;</li> <li>- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</li> </ul>
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
<b>Virus</b>	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice;</li> <li>una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi;</li> <li>una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti.</li> </ol> <p>Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</p>

## CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione Assistenza Turismo

### (SEZIONE OPZIONALE)

#### PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 221 133** - dall'estero **+39 02 8295 1122**.



#### Che cosa è assicurato?

##### **Art. 1.1 Rischi assicurati**

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le Prestazioni di Assistenza elencate negli articoli che seguono.

## ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI

### PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

#### **Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

##### - **Impianto idraulico:**

- allagamento nei locali dell'Azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

##### **Che cosa NON è assicurato**

**La Prestazione non è dovuta:**

- per i casi a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;
  - per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
- **Impianto di riscaldamento:**
- mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
  - allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda.

##### **Che cosa NON è assicurato**

**La Prestazione non è dovuta per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**



### Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

#### Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

### Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

### Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di euro 1.000,00 per Sinistro.

#### Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

### Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

### Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

#### Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

### Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro e per anno.

#### Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza



Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'Azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), allagamento.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.**

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

**Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza**

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), allagamento.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.**

**Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza**

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.**

**Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza**

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché Incendio, Esplosione, Scoppio e atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La Prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro. L'invio dell'artigiano per la riparazione non è effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi.**

**Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie**

Se i locali assicurati sono stati colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, ad inviare un'impresa di pulizia specializzata.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.**

**Art. 1.11 Invio di sorvegliante**



Se i locali assicurati sono stati danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 10 ore consecutive per Sinistro.**

#### **Art. 1.12 Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali**

Se a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da Furto, tentato Furto, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e l'Assicurato deve rientrare immediatamente alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se l'Assicurato, che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.**

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia. Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di euro 500,00 per Sinistro.**



#### **Che cosa NON è assicurato?**

#### **Art. 2.1 Esclusioni generali**

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'Assicurato;
- Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



#### **Ci sono limiti di copertura?**

#### **Art. 3.1 Limiti di copertura generali**

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione<sup>1</sup>.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime Prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

#### **Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni**



### Limiti Prestazioni a protezione dei locali assicurati

Ciascuna delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.12 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.



### Dove vale la copertura?

#### **Art. 4.1 Estensione territoriale**

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quella di cui all'art.1.12 "Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.



### Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

#### **Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

---

<sup>1</sup> In conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice civile.

## CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – INCENDIO ED ALTRI EVENTI



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il Danno;
- b) **Fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **Esplosione e Scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei Fabbricati;
- d) **Implosione**;
- e) **onda sonora**;
- f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma eventualmente parte), e se detti impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico**;
- i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza altresì:

- j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
  - sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato o anormale funzionamento di Macchine elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi;se causati come conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati oppure altre cose che si trovano a una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il Danno consequenziale stesso.

#### Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge<sup>1</sup>.

#### Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **“Immobile”**;

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli uffici amministrativi, magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

L'assicurazione è prestata:

- per **“Immobile”**:
  - in base **al costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
  - in base **al valore allo stato d'uso**, escluso soltanto il valore dell'area se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”;

#### Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà



Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

#### **Possano essere assicurati anche beni di terzi?**

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.

AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere ricompreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

#### **Lastre esterne**

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

#### **✓ Cosa significa che l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto?**

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati risultasse inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.

#### **Esempio**

Somma assicurata "Contenuto": euro 10.000,00.

Valore effettivo "Contenuto": euro 20.000,00.

Limite indennizzo garanzia "Beni presso altre ubicazioni": euro 1.000,00. (10% della somma assicurata)

Danno da Incendio ai beni assicurati presso altre ubicazioni per un valore di euro 500,00.

Anche se il valore effettivo del Contenuto è di euro 20.000,00 in base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene pagato l'intero importo di euro 500,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 250,00 ovvero il 50% del Danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 10.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 20.000,00).

Le coperture previste dalla Garanzia Lastre esterne sono estese alle Lastre Interne.

Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne e interne.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Se assicurata la Partita "Immobili", la Garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1.1 "Rischi assicurati" e di quanto previsto da eventuali Garanzie opzionali; in questo ultimo caso limitatamente alla parte di Danno rientrante nelle Franchigie o Scoperto previste da tali Garanzie opzionali.

La garanzia è operante solamente per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.**

#### **Che cosa NON è assicurato**

**Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono Danno indennizzabile.**

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:**

- **fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa per le Lastre esterne;**
- **fino a concorrenza del 50% della somma assicurata per Lastre esterne con il massimo di euro 12.500,00 per le Lastre interne;**
- **con applicazione di una franchigia di euro 100,00 limitatamente alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.**

#### **Giardini e Parchi**

La Garanzia è estesa agli alberi ad alto fusto presenti nell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa per i Danni materiali e diretti subiti dagli stessi in conseguenza degli eventi indicati all'art. 1.1 "Rischi Assicurati" e che ne comportano la distruzione o la necessità di abbattimento in relazione alle disposizioni delle Autorità competenti.



Generali Italia indennizza esclusivamente i costi di reimpianto con alberi di uguale od analoga essenza, della medesima età o, se non è possibile, della massima età disponibile sul mercato.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

#### Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non copre:

- ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso
- i costi di bonifica del terreno.

Inoltre la Garanzia non opera per:

- a) alberi colpiti da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- b) arbusti ed essenze erbacee;
- c) danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte.

#### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo nella Scheda Riepilogativa per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

#### Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto e fino ad un massimo di euro 50.000,00.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

#### Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto e fino ad un massimo di euro 300.000,00.



#### Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'indennizzo dei Danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia, per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

#### Esempio

Somma assicurata Partita Immobile: euro 100.000

Indennizzo Danni materiali e diretti: euro 95.000

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: euro 10.000

Indennizzo totale: euro 105.000 (anche se maggiore di euro 100.000)



#### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:



- a) direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza una di Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
- b) che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- e) alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio o una Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) che si verificano in conseguenza di una insurrezione se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
- g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- i) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse.

Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili a termini di polizza, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i Danni materiali e diretti a tutti i beni assicurati conseguenti da questi ultimi.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- b) che si verificano in occasione di atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- c) a Macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche da fulmine;
- d) causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi Danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

#### Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- **lo Scoperto**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta, senza che egli possa, altrimenti decedere da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- **la Franchigia**, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza, con sottrazione della Franchigia convenuta che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti è applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con sottrazione della percentuale di Scoperto con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo è determinato senza tenere conto di



Scoperti e Franchigie previsti, il cui ammontare è sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

### ✓ Cosa sono la Franchigia e lo Scoperto?

La franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Lo scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

#### Esempio di Franchigia:

Somma assicurata Immobile: euro 100.000

Valore del Danno: euro 90.000

Franchigia: euro 1.000

Indennizzo liquidato: euro 89.000 (pari a euro 90.000-1.000)

#### Esempio di Scoperto

Somma assicurata Immobile: euro 100.000,00

Valore del Danno: euro 90.000,00

Scoperto: 10%

Importo scoperto: euro 9.000 (pari al 10% di euro 90.000)

Indennizzo liquidato: euro 81.000 (pari a euro 90.000-9.000)

### ✓ Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del Danno.

#### Esempio

Danno materiale e diretto: euro 75.000

Polizza A: Totale Danno accertato euro 75.000 – Franchigia euro 5.000 = euro 70.000 (Danno liquidabile Polizza A in assenza di altra assicurazione)

Polizza B: Totale Danno accertato euro 75.000 – Franchigia euro 1.000 = euro 74.000 (Danno liquidabile Polizza B in assenza di altra assicurazione)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale Danno liquidato da Polizza A: euro  $75.000 \times (70.000 / 144.000)$  = euro 36.458

Totale Danno liquidato da Polizza B: euro  $75.000 \times (74.000 / 144.000)$  = euro 38.542

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero Danno accertato pari euro 75.000



### Dove vale la copertura?

#### Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

#### Con quali condizioni operative assicuriamo

#### Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni – Classificazione costruttiva

##### Classificazione costruttiva: Classe F1

La garanzia è prestata se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati sono costruiti con:

- strutture portanti verticali Incombustibili e/o in Legno lamellare (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal Fabbricato considerato),
- pareti esterne (quando esistenti) e superfici del Tetto anche queste in materiali Incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso)



né alveolare) delle rispettive superfici.

Le strutture portanti del Tetto, i Solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Rientrano nella partita Fabbricato i Chioschi se le relative caratteristiche costruttive rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia.

Possono, tuttavia, esistere una o più costruzioni che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte per i Fabbricati e Chioschi la cui area coperta nell'insieme non supera, però, 1/10 di quella totale costruita.

Sono sempre tollerate le caratteristiche dei materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

#### Classificazione costruttiva: Classe F2

La Garanzia opera anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, sono costruiti con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di Classe costruttiva F1. In ogni caso la Garanzia non opera per bungalows, case mobili o in legno adibiti ad alloggio che rispondono o meno alla definizione prevista in contratto in quanto devono essere classificati nella Classe costruttiva B1 o B2.

#### Classificazione costruttiva: Classe B1

La garanzia è prestata se i Fabbricati assicurati rispondono alla definizione di Bungalows, Case mobili o in legno prevista in contratto.

#### Classificazione costruttiva: Classe B2

La garanzia opera anche se i Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati, adibiti ad alloggio, sono costruiti con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di classe F1, F2 o B1.



### Che obblighi ho?

#### *Art. 6.1 Diritto di ispezione*

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



### Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

#### *Art. 7.1 Garanzie opzionali*

#### Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

#### **Che cosa NON è assicurato**

L'assicurazione non comprende i danni:

- di qualsiasi natura che conseguono a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto<sup>4</sup>, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;



- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate<sup>5</sup>, nonché gli amministratori delle medesime.

#### Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 20% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

#### Perdita di affitti

A parziale deroga della lett. e) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza, **se conseguenti a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia "Incendio ed altri eventi"**, i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento dei Fabbricati assicurati, dati in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

#### Che cosa NON è assicurato

**E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.**

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un Danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

#### Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

#### Fabbricati a uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 1.2 "Beni assicurati" si intendono compresi nella Partita "Immobile" i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La Garanzia opera per i medesimi rischi assicurati per la partita "Immobile".

#### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi i danni risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi;**

#### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia opera in relazione ai rischi assicurati entro i medesimi limiti di risarcimento e con i medesimi scoperti minimi e franchigie previsti per tali rischi per la partita "Immobile".**

### EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI

#### Eventi atmosferici (vento e grandine)

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

#### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi i danni:**

- a) **subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;**



- b) subiti da verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area di pertinenza dell'esercizio all'aperto nonché beni posti sotto gli stessi;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da Impianti fotovoltaici e solari termici nonché da componenti di Impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali installati all'esterno;
- e) subiti da capannoni pressostatici e simili comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti nonché beni posti sotto gli stessi;
- f) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- g) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- h) ai beni all'aperto.

#### Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnatura che si verificano all'interno degli Immobili sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi assicurati, se rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia, il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

#### Eventi atmosferici (vento e grandine) su Giardini e Parchi

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite Giardini e Parchi da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non** ed è tale da comportare la distruzione o la necessità di abbattimento in relazione alle disposizioni delle Autorità competenti.

Generali Italia indennizza esclusivamente i costi di reimpianto con alberi di uguale od analoga essenza, della medesima età o, se non è possibile, della massima età disponibile sul mercato.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

#### Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non copre:

- ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso
- i costi di bonifica del terreno.

Inoltre, la Garanzia non opera per:

- a) alberi colpiti da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- b) arbusti ed essenze erbacee;
- c) danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte.

#### Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa. Il limite di indennizzo è unico e cumulativo con quello previsto per Giardini e Parchi all'art. 1.2 Beni Assicurati della Garanzia Incendio e altri eventi.

#### Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato alle lettere c), d), e) e f) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", indennizza i Danni materiali e diretti causati:

- a) agli Impianti fotovoltaici e solari termici **nonché alle componenti di Impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali installati all'esterno** da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- b) a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati da grandine.

La Garanzia è operante esclusivamente per le classi di Fabbricato per le quali è indicato nella scheda riepilogativa il rispettivo limite di indennizzo.



### **Che cosa NON è assicurato**

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

### **Ci sono limiti di copertura**

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

### **Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati**

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. e) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", sono compresi i danni a Fabbricati di classe FFabbricati di classe B e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.

### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza di euro 20.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

### **Sovraccarico neve**

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Contenuto" a seguito di crollo totale o parziale dell'Immobile causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura che si verificano all'interno dell'Immobile se causati in modo diretto dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.

Sono compresi anche i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che pregiudicano la loro stabilità.

### **Che cosa NON è assicurato**

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

### **Ci sono limiti di copertura**

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia - "Sovraccarico neve estesa" Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto sopra indicato, i Danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:

- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

### **Ci sono limiti di copertura**

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di euro 5.000,00 per danni occorsi nell'ubicazione a Immobili che appartengono alle Classi F1 e F2;
- fino a concorrenza del limite di euro 5.000,00 per danni occorsi nell'ubicazione a Immobili che appartengono alle Classi B1 E B2, se presenti.



### Quando comincia la copertura e quando finisce

La presente Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto della Polizza. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### *Operatività delle Garanzie – Eventi Atmosferici*

Le coperture prestate con le Garanzie Eventi Atmosferici, hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

#### *Facoltà di recesso – Garanzie – Eventi Atmosferici*

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie In Solidità Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'art. 8 "Comunicazioni tra le parti" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

## EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

### Eventi sociopolitici

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con

- la Partita "Immobile"

causati da persone (**dipendenti o non dell'Assicurato**) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi**, i **guasti** e le **rottture** subiti dai beni assicurati che avvengono **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli**.

### **Che cosa NON è assicurato**

Sono esclusi i danni:

- arrecati dalle suddette persone se occupano i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

### **Ci sono limiti di copertura**

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna delle Partite sopraindicate



### **In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli Scoperti previsti?**

La Garanzia Eventi Sociopolitici può prevedere, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del Danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

#### **Esempio 1**

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del Danno euro 100.000,00

Sul valore del Danno si applica anzitutto lo Scoperto pari al 10% del valore del Danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

#### **Esempio 2**

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del Danno euro 80.000,00

Sul valore del Danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

### **Acqua condotta**

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite

- "Immobile"

da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Fabbricati assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte.

### **Che cosa NON è assicurato**

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
  - interrato o installate all'esterno del Fabbricato;
  - installate in locali sprovvisti di idoneo sistema di protezione anticongelamento o impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- per i danni conseguenti a gelo:
  - la Garanzia opera se la Struttura ricettiva prevede un periodo di apertura annuale; la garanzia opera anche durante la eventuale chiusura temporanea, se il danno non avviene oltre i sette giorni dalla chiusura temporanea stessa;
  - fino a concorrenza del limite di indennizzo pari all'1% della somma assicurata per il Fabbricato con il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 25.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa;
  - con applicazione, per ogni Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 elevato a euro 1.000,00 se il Danno avviene nel periodo di temporanea chiusura ma entro 7 giorni dalla chiusura stessa.

### **Spese di ricerca e riparazione acqua condotta**

Relativamente agli Immobili assicurati la Garanzia "Acqua condotta" comprende anche le "spese di ricerca e riparazione acqua condotta" ovvero:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che Danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti dell'Immobile assicurato.

### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.



### **Perdite occulte d'acqua**

Generali Italia rimborsa il maggiore importo fatturato dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua erogata derivante da Perdite occulte, **conseguenti a rottura che ha dato luogo a un danno indennizzabile.**

L'importo dovuto viene corrisposto se il consumo di acqua, come da fattura di pagamento emessa dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, risulta **superiore alla media storica dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti**, riproporzionata al periodo di fatturazione (trimestre, semestre ecc.) entro il quale si è verificato l'evento Dannoso, maggiorata del 50%.

Se l'utenza è stata attivata da meno di due anni si fa riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.

L'entità dell'importo viene calcolato applicando, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia di servizio.

### **Ci sono limiti di copertura**

**Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di euro 500,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

**Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'Azienda erogatrice del servizio idrico o eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.**

### **Come viene calcolato il maggior consumo d'acqua da perdite occulte?**

#### **Esempio**

Consumo di acqua da fattura dell'azienda erogatrice: 150 mc

Media storica dei consumi, maggiorata del 50%: 120 mc

Tariffa dell'azienda erogatrice: 1 euro/mc

Indennizzo: euro 30 pari a  $(150-120) \text{ mc} \times 1 \text{ euro/mc}$

### **Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature**

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato o del maggior Immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.

### **Che cosa NON è assicurato**

**Sono esclusi:**

- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;

### **Ci sono limiti di copertura**

**Il pagamento dell'indennizzo avviene:**

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

### **Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature**

Relativamente agli Immobili assicurati, la garanzia comprende le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

### **Ci sono limiti di copertura**

**Il pagamento dell'indennizzo avviene:**

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

### **Spese di ricerca senza Danno materiale e diretto**

Per gli Immobili assicurati, Generali Italia indennizza le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature anche interrate (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese,



strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e/o "Bungalows case mobili o in legno".

#### **Che cosa NON è assicurato**

Sono escluse le spese di ricerca derivanti da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 2.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### **Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas**

Per gli Immobili assicurati, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato posti al servizio degli Immobili assicurati e accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, Generali Italia indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per demolire o ripristinare le parti dell'Immobile assicurato.

#### **Che cosa NON è assicurato**

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle elencate, necessarie per rendere conformi alle norme di legge gli impianti al servizio dell'Immobile.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Se il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, accertata l'avvenuta richiesta di intervento dell'Assicurato, non è intervenuto per qualsiasi motivo, il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, con applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo pari alla Franchigia sopra indicata.

#### **Fenomeno elettrico**

Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Immobile"

causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

#### **Che cosa NON è assicurato**

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

#### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

#### **Spese di ripristino beni di interesse storico o artistico**



In caso di Sinistro al Fabbricato assicurato indennizzabile a termini della Garanzia "Incendio e altri eventi", Generali Italia indennizza i costi di restauro e le spese necessarie di seguito specificate, per gli Elementi architettonici e decorativi di pregio presenti nelle ubicazioni indicate nella Scheda riepilogativa.

Sono inoltre assicurati per le seguenti attività funzionali al restauro delle pertinenze di pregio architettonico, decorativo e artistico:

- Trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di impalcature, ponteggi, trabattelli e mezzi di sollevamento;
- Analisi di laboratorio necessarie per le operazioni di restauro;
- Costi per la documentazione di restauro richiesta dalla Soprintendenza di riferimento.

#### **Che cosa NON è assicurato**

In caso di perdita o distruzione totale e di conseguente oggettiva impossibilità a restaurare gli Elementi architettonici e decorativi di pregio la Garanzia non opera.

Sono esclusi i danni agli Elementi architettonici e decorativi di pregio che si trovano ubicati all'esterno o parzialmente all'esterno del Fabbricato (loggiate, androni, cortili, grotte artificiali, etc.).

#### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa con i seguenti sotto limiti di indennizzo per metro quadro di superficie danneggiata:

- per affreschi e dipinti murali figurativi o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie, con l'esclusione di intonaci monocromi, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.500,00;
- stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali o di apparati decorativi fissi e amovibili, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.500,00;
- boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), soffittature a cassettoni decorati o scolpiti, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.000,00;
- elementi architettonici di pregio quali: balaustre, colonne marmoree, capitelli, caminetti, escluso pavimenti, limite massimo di indennizzo a mq di euro 1.000,00.

#### **Che obblighi ho**

Tutti i costi di restauro devono essere preventivamente visionati e autorizzati da Generali Italia, previo invio di preventivi dettagliati su carta intestata degli specialisti coinvolti nei lavori di ripristino.



**Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

#### **Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del presente contratto.

<sup>1</sup> A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile.

<sup>2</sup> A parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice civile.

<sup>3</sup> A termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile.

<sup>4</sup> Come disciplinate dalla Legge n. 76/2016.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



### Che cosa è assicurato? Garanzia Base

#### **Art. 1.1 Rischi assicurati**

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

#### **Sisma**

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:**

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

#### **Caratteristiche costruttive dell'Immobilabile per i danni da Sisma**

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato nonché l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte ha caratteristiche corrispondono a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione": Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia, Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente delle Condizioni Generali che regolano il contratto e pertanto il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo<sup>1</sup>.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione:	Struttura antisismica
	Struttura in cemento armato
	Struttura in legno
	Struttura in bioedilizia
	Struttura in acciaio
	Struttura in muratura o altro

#### **Alluvione, Inondazione, Esondazione**

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione e Esondazione.

Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate nelle **72 ore** dalla prima manifestazione.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:**

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

#### **Frana**



Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Frana. Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia, in caso di Sinistro, indennizza all'Assicurato la somma liquidabile in base alla polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa.**

**In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita e per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.**

#### **Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile**

Se è attiva anche la Garanzia Incendio e altri eventi, Generali Italia indennizza, anche in eccedenza alle Somme assicurate e a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni che rientrano nelle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature" e "Rimanenze" quando tali spese si rendono necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;
- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo dovuto e fino ad un massimo di 50.000,00 euro.**

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle Somme assicurate e a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- c) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni che rientrano nelle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature" e "Rimanenze" quando tali spese si rendono necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;
- d) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto e fino ad un massimo di 300.000,00 euro.**

### **Garanzia opzionale**

#### **Allagamento e Bombe d'acqua**

Ad integrazione della Garanzia "Danni da Alluvione, Inondazione e Esondazione", nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la Garanzia Alluvione, inondazione e esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni:**

- ai "Terreni";
- a tutti i beni mobili posti all'aperto.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.**

**Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 30% delle singole Somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col limite massimo complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.**

**Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, Generali Italia indennizza, per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 15% delle singole Somme assicurate per Alluvione, Inondazione, Esondazione, col sottolimito complessivo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa.**



### Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative Somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi, che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata:

- “Fabbricato”;
- “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”;
- “Terreni”

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

I Terreni sono assicurati a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 “Assicurazione parziale – Regola proporzionale” delle Norme che Operano in caso di Sinistro, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” **non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)** salvo diversa pattuizione tra le parti.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA.

Se è attivata anche la garanzia Incendio e altri eventi, in presenza della Partita “Fabbricato” o della Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”, può essere attivata anche la seguente Partita:

- “Rimanenze”: “Arredamento”, “Merci”.

L'assicurazione è prestata:


- per “Fabbricato”, in base al **costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per “Merci”, si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali;
- per gli **Archivi** e i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

### Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

#### **Possano essere assicurati anche beni di terzi?**

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata.

 **AVVERTENZA:** il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

### Beni presso altre ubicazioni

L'assicurazione delle Partite “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” e “Rimanenze” è estesa ai beni assicurati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Per i beni che rientrano nella Partita “Rimanenze” posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa, locali di terzi l'assicurazione è prestata con il **Limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo complessivo di 50.000,00 euro, fermi gli Scoperti previsti dal contratto e indicati nella Scheda Riepilogativa.**



**Che cosa NON è assicurato?**

### Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi:



- a) i danni conseguenza del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- f) conseguenti, in tutto o in parte, a:
  - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
  - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
  - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno che non rientra nelle esclusioni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:

- gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché i beni in essi contenuti;
- che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per i medesimi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofali.

#### Esclusioni specifiche per danni da Sisma:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- d) causati da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

#### Esclusioni specifiche per danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) da variazione della falda freatica;
- c) causati da Frane;
- d) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Sono inoltre esclusi i danni:

- f) alle Rimanenze poste all'aperto;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo a quelle che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani;;
- h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

#### Esclusioni specifiche per danni da Frana:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione;
- b) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- c) causati da frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- e) a cose mobili all'aperto;
- f) causati da frane già note o potenzialmente già note.





## Ci sono limiti di copertura?

### Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- da Allagamento e Bombe d'acqua.

### Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:

- Beni in leasing se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;
- gioielli, pietre e metalli preziosi;
- collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- aeromobili e natanti.

### Art 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

#### Cosa è lo scoperto?

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

#### Esempio

Somma assicurata Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Scoperto: 15% del danno

Importo Scoperto percentuale: euro 13.500,00 (pari al 15% dell'ammontare del danno di euro 90.000)

Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a 90.000,00-13.500,00 euro)



## Dove vale la copertura?

### Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa situate nel territorio della Repubblica Italiana della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano..



## Che obblighi ho?

### Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

### Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofali

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni - Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi



catastrofali hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se le Garanzie ne sostituiscono, senza interruzione, altre in corso con Generali Italia per gli stessi rischi, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzie sostituite.

**Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici**

La disattivazione della Garanzia base Calamità naturali ed eventi catastrofici può essere effettuata solo in maniera congiunta per tutte le coperture attivate: Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.



**Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

**Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo delle Somme assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del presente contratto.

---

<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.



## CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'immobile

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni materiali e Danni corporali involontariamente causati a terzi, in qualità di proprietario del Fabbricato o dell'parte di Fabbricato (di seguito denominati Locali) la cui ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa. Questo Fabbricato è adibito ad attività ricettiva identificata dal codice attività anch'esso indicato nella Scheda Riepilogativa nonché ad attività accessorie.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile connessa a:

- impianti fissi al servizio del Fabbricato compresi gli ascensori e le antenne nonché tutto quanto è considerato Immobile per natura o destinazione; **i danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;**
- Serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni che devono essere presenti nel Fabbricato prima di essere occupati dal locatario;
- le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti nonché le recinzioni;
- gli spazi adiacenti e pertinenti al Fabbricato comprese le aree tenute a giardino, **con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio;**
- la qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, **solo per la quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

#### Danni da interruzione e sospensione di attività di terzi



### Che cosa è assicurato?

La copertura opera anche per i danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali:

- dell'utilizzo di beni
  - di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi
- se conseguono a un danno indennizzabile in base alla Garanzia.**

#### Ci sono limiti di copertura

**La copertura per tali danni opera fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia.**



#### Quali responsabilità per il proprietario di un fabbricato?

La responsabilità civile del proprietario di un fabbricato è soggetta a un regime rigoroso:

in caso alla rovina (totale o parziale) dell'edificio dove essere lui a provare che la rovina che ha provocato un danno a terzi non è dovuta a difetto di manutenzione o è dovuta a vizio di costruzione

in caso di danni a terzi non dovuti a rovina dell'edificio, per liberarsi dalla responsabilità, deve addirittura provare che si tratta di un caso fortuito

Dal momento che il possesso dei Locali resta al proprietario anche quando sono ceduti in locazione (il conduttore ne ha solo la detenzione), anche in caso di locazione degli stessi, la responsabilità del proprietario permane in gran parte (viene meno solo la parte legata alla conduzione).

#### Art. 1.2 Committenza lavori – Qualifica di terzi

Per i danni causati da lavori edili e lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori del Fabbricato, la garanzia opera **se**:

- i lavori spettano al proprietario Assicurato**



- **e il proprietario Assicurato li affida, in qualità di committente, a imprese o prestatori d'opera nel rispetto della legislazione vigente.**

La copertura opera anche

- per danni che dipendono da fatto doloso di persone addette ai suddetti lavori delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge;
- per azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo Persone non considerate terzi, della sezione Che cosa NON è assicurato?, sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che hanno per oggetto i Locali. **Tale deroga opera solo per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.**

#### Ci sono limiti di copertura

Per i Danni corporali subiti da prestatori di lavoro, la Garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in caso di morte o lesioni personali da cui deriva un'inabilità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38;
- e, quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con essa al momento del Sinistro

#### Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:

- lavori che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 81/2008 (artt. 88 e seguenti) o che comportano sopraelevazioni, ampliamenti, demolizioni;
- attività svolte in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (a titolo di esempio, sono lavori confinanti quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive).

Resta fermo che sono considerati terzi coloro che, anche se partecipano ad attività che hanno per oggetto i Locali (per esempio, pulizia, sorveglianza), subiscono il danno a seguito di un rischio imputabile alla proprietà durante lo svolgimento delle loro mansioni, **se tale danno non è conseguenza diretta delle mansioni svolte.**

#### Art. 1.3 Danni subiti da coloro che occupano il Fabbricato

Per i danni da interruzioni o sospensioni di attività o da mancato uso dei Fabbricati subiti da coloro che li occupano **il limite del 20% del Massimale per Sinistro, previsto dall'art. 1.1 "Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile", costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per anno assicurativo. Se detto limite supera l'importo di 200.000,00 euro, opera quest'ultimo limite.**

#### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni a cose detenute da coloro che occupano il Fabbricato causati da lavori edili di qualunque tipo nonché da lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori.



**Come funziona il limite di copertura per i danni da interruzione di attività?**

#### Esempio

Massimale per Sinistro per la Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Immobile : 1.000.000,00 di euro

Limite per interruzione di attività di terzi: 200.000 euro per Sinistro (20% di 1.000.000,00 di euro)

Limite di risarcimento per interruzione di attività di coloro che occupano i locali assicurati: 200.000,00 euro (pari al valore più basso tra il 20% di 1.000.000,00 di euro e 200.000,00 euro )



#### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) **tutti coloro che sono in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio e tutti coloro che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno**



come conseguenza diretta della loro partecipazione a un'attività che ha per oggetto i Locali e le relative pertinenze e accessori, salvo quanto previsto al paragrafo **COMMITTENZA LAVORI** dell'articolo **Responsabilità Civile Proprietà dell'Immobile**;

b) quando l'Assicurato è una persona fisica:

- 1) 1.l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- 2) 2.le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini di legge<sup>2</sup>, genitori e figli;

c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- 1) 1.il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;
- 2) 2.le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e i loro amministratori.

### **Art. 2.2 Esclusioni**

- a) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) che derivano da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) di qualunque natura che derivano in modo diretto o indiretto dall'amianto o da prodotti contenenti amianto;
- d) di qualunque natura che derivano in modo diretto o indiretto da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio dei Locali;
- f) da circolazione, anche in aree di pertinenza dei Locali equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di Natanti e Imbarcazioni a motore e di aeromobili;
- g) da Furto;
- h) a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio;
- i) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- j) da umidità, stilloidico ed in genere da insalubrità dei Locali;
- k) da impiego di macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non ha compiuto il sedicesimo anno di età;
- l) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non derivano in modo diretto dalla legge;
- m) che derivano da attività svolte da coloro che occupano i Locali e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato deve rispondere<sup>3</sup>;
- n) alle cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);
- o) che derivano da Atto Cyber e Incidente Cyber
- p) che conseguono a:
  - inquinamento;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.



**Ci sono limiti di copertura?**

### **Art. 3.1 Franchigia per danni a cose**

Per i danni a cose si applica una Franchigia assoluta di euro 150,00 per Sinistro e per danneggiato.





## Quando e come devo pagare?

### **Art. 4.1 Adeguamento del Premio della Garanzia RC della Proprietà dell'Immobile in caso di aumento del valore del Fabbricato**

#### **Premio iniziale**

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile è calcolato anche sulla base dell'importo della somma assicurata per la Partita "Immobile" dichiarato dal Contraente e riportato nella sezione della Scheda Riepilogativa dedicata alla Garanzia Incendio e altri eventi. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione contenuto delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

#### **Aumento del valore dell'Immobile**

**Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il valore dell'Immobile risulta aumentato in misura superiore al 15% rispetto a quello della somma assicurata riportata nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata) come adeguata tenuto conto degli effetti dell'indicizzazione, il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il nuovo valore almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**

**Se il valore dell'Immobile risulta aumentato in misura superiore al 15% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa come adeguata tenuto conto degli effetti dell'indicizzazione e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo della somma assicurata per l'Immobile riportato nella Scheda Riepilogativa come adeguato in base all'indicizzazione e il nuovo importo.**

#### **Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente**

**Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del valore dell'Immobile in misura superiore al limite del 15% sopra indicato, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità, comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

**Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.**

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa – Indicizzazione della SEZIONE NORME COMUNI, se operante.

**Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**



 **Cosa succede in caso di mancata comunicazione del valore del Fabbricato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

**Esempio 1**

- Valore della Partita "Immobile" dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 15% (150.000,00 euro)
- Nuovo Valore dell'Immobile: 1.050.000 euro

La Garanzia opera.

**Esempio 2**

- Valore della Partita "Immobile" dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 15% (150.000 euro)
- Nuovo Valore dell'Immobile: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 di euro e 1.500.000,00 euro

L'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.



**Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

**Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

---

<sup>1</sup>Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

<sup>2</sup>Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>3</sup>Ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice civile.

## CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



### Che obblighi ho?

#### Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni richieste.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le sezioni

- In solidità – Incendio e altri eventi
- In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed Eventi catastrofici

sono attivabili e disattivabili in modo indipendente le une dalle altre, **ferme le regole di interdipendenza** tra Garanzie nell'ambito di ciascuna sezione.

Alcune Garanzie accessorie della sezione Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici si attivano solo se presenti le omologhe Garanzie della sezione Incendio e altri eventi e la disattivazione di queste comporta la disattivazione anche delle specifiche Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici alle stesse collegate.

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** solo in abbinamento alle Garanzie base delle sezioni

- In solidità – Incendio e altri eventi
- In solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici

Se tali Garanzie sono tutte disattivate, **cessano** anche le Garanzie Prevenzione e Assistenza alle stesse abbinata e quindi l'intero Modulo.

La Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile può essere attivata **se è attivata** la sezione Incendio e altri eventi e la disattivazione di questa comporta la disattivazione anche della Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile.



### Come posso disdire le Garanzie?

#### Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**

In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta all'altra parte nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie.**



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

### **Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro**

**A seguito della denuncia di ogni Sinistro** relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, **Generali Italia - e, se stipula il contratto in qualità di consumatore<sup>1</sup>, anche il Contraente -può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

**La cessazione delle altre Garanzie del presente Modulo determina la cessazione anche della Garanzia Prevenzione e Assistenza, se attivata.**

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal **Contraente** che ha stipulato il contratto in qualità di consumatore, ha efficacia dalla data di **ricevimento della comunicazione;**
- se è esercitato da Generali Italia, ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.**

**Non è prevista la facoltà del Contraente o di Generali Italia di recedere per Sinistro che riguarda solo la Garanzia Prevenzione e Assistenza.**

**In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.**

**Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.**

---

<sup>1</sup>Ai sensi dell'art. 3, lettera a) del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), come successivamente modificato e integrato, che definisce il "consumatore o utente" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO **Prevenzione e Assistenza Turismo**



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### **Art. 1.1 Come attivare l'assistenza**

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 221 133**
- **dall'estero al numero +39 02 8295 1122**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare:**

- a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) eventuale documentazione medica/veterinaria secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche **il codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa.

**Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato.** Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali<sup>4</sup>. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

---

<sup>4</sup>GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – INCENDIO ED ALTRI EVENTI



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### **Premessa**

**gruppo per** è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, le tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, **gruppo per** è in grado di intervenire rapidamente per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Incendio e altri eventi", l'Assicurato diventa membro del programma Pronto intervento del **gruppo per**, garantendosi in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati.
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma Pronto intervento del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste dalla Garanzia "Incendio e altri eventi".

##### **Art. 1.1 Programma di Pronto intervento gruppo per**

Il presente programma di Pronto intervento è operante **per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile** ai termini della Garanzia "Incendio e altri eventi" della presente polizza.

##### **Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro**

- Contattare tempestivamente il **numero verde 800 22 11 33** (dall'estero **+39 02 8295 1122**)
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).
- Durante il sopralluogo il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività ed emette **la relativa proposta tecnico economica**.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può altresì essere contattato ai riferimenti indicati in sede di stipula della polizza o in apertura del danno, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

##### **Ci sono limiti di copertura**

Relativamente ai danni:

- **affendenti alla Garanzia opzionale Fenomeno elettrico (Art. 7.1 "Garanzie opzionali" della Garanzia "Incendio e altri eventi");**
- **affendenti alla Garanzia Lastre esterne (Art. 1.2 "Beni Assicurati" della Garanzia "Incendio e altri eventi")**
- **affendenti alla garanzia Acqua Condotta e Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature (Art. 7.1 "Garanzie opzionali" della Garanzia "Incendio e altri eventi");**

**l'intervento è limitato ai casi in cui l'indennizzo complessivo è prevedibilmente superiore a euro 15.000,00.**

**In ogni caso il Servizio Pronto intervento di gruppo per non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia**



in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

#### **Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio**

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma Pronto Intervento è effettuata eventualmente una specifica proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – Ripristino funzionale con garanzia di macchinari– Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – Risanamento di Fabbricati civili ed industriali – Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), sono a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo<sup>1</sup>, sono indicativi e non vincolanti.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da **gruppo per** resta ad esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

#### **Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro**

Ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento **gruppo per** e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia<sup>1</sup>;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza<sup>2</sup>;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:

- il momento dell'inizio del Sinistro;
- la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
  - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
  - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo<sup>3</sup>.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla Garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.



### **Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno**

**Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:**

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

### **Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno**

**L'ammontare del danno è concordato:**

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;**
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.**

**I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.**

**Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.**

**Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.**

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.**

### **Art. 1.5 Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.2 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.6 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.4 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

### **Art. 1.6 Valore dei beni assicurati**

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'"**Immobile**":
  - si stima il relativo "**Valore a nuovo**", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto l'edificio assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
  - se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "**Valore allo stato d'uso**", si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;



### Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di polizza, secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita "Immobile":
  - l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
    - il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
    - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.**
  - se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "**Valore allo stato d'uso**", l'ammontare del danno è dato dal valore stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- per i beni che rientrano nella Partita "Lastre esterne", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
  - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può superare il doppio valore come sopra calcolato.**

### Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore della Partita "Fabricato", valutato in base ai criteri dell'art. 1.6 "Valore dei beni assicurati", eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione, per i **Sinistri di importo inferiore a 3.500,00 euro per ciascuna Partita colpita da Sinistro**, la regola proporzionale sopra descritta **non si applica**.

Per la determinazione di tali limiti, non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per le Partite Giardini e Parchi, Lastre esterne, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice civile.

### Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

**Per i beni che rientrano nelle Partite "Immobile" e "Lastre esterne" il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**



### INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

#### **Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo**

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

**L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:**

- non appena è disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività ricettiva dichiarata.

**Se la somma assicurata per le Partite "Immobile" è:**

- inferiore o uguale a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;
- superiore a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.

Se il danno interessa la Partita "Immobile", l'acconto relativo è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

#### **Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa**

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa<sup>4</sup> verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

#### **Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.2 paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile" della Garanzia Incendio ed altri eventi.

<sup>1</sup> Art. 1914 del Codice Civile

<sup>2</sup> Art. 1913 del Codice Civile.

<sup>3</sup> Art. 1915 del Codice Civile.

<sup>4</sup> A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### **Programma di Pronto Intervento Gruppo per**

Il programma Pronto intervento Gruppo per previsto per la Garanzia “Incendio e altri eventi” è operante nei medesimi termini anche per la Garanzia “Calamità naturali ed eventi catastrofici”.

##### **Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento Gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia;<sup>5</sup>
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;<sup>6</sup>
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
  - il momento dell'inizio del Sinistro;
  - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
  - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
  - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.<sup>7</sup>

Per i “Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo pagato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

##### **Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno**

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

##### **Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato:



- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 1.4 Mandato dei periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.**

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art. 1.5 Valore dei beni assicurati**

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **"Fabbricato"** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **"Terreno"** viene indicata una somma forfettaria a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale – Regola proporzionale" delle Norme che Operano in caso di Sinistro, a titolo di rimborso spese sostenute per il ripristino del terreno stesso (sbancamento, livellamento, ecc.), al fine di riportarlo alla situazione ante sinistro;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"**, **"Arredamento"**, si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico con i limiti indicati al successivo articolo 1.6 Determinazione del danno;
- per le **"Merci"** si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

#### **Art. 1.6 Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni rientranti nella Partita **"Immobile"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:



- il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
  - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni rientranti nella Partita “**Immobile**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- per i beni rientranti nella Partita “**Attrezzatura e Arredamento**” l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
- il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
  - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni rientranti nella Partita “**Attrezzatura e Arredamento**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- per i beni rientranti nella Partita “**Lastre esterne**” l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
- il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
  - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le “**Merci**” la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro il valore delle Merci illese ed il valore che si può ricavare dalle Merci danneggiate nonché degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

### **Compensazione fra Partite**

Relativamente alle Partite “Fabbricato” e “Impianti non al servizio del Fabbricato Attrezzatura e Arredamento”, se la Somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre Partite per le quali<sup>8</sup>, vi è insufficienza di assicurazione.

La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal Sinistro.

La compensazione fra Partite opera solo nell'ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione



### Come opera la compensazione fra partite?

#### Esempio

Partita Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature euro 50.000

Partita fabbricato: 100.000,00 euro

Valore Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature al momento del sinistro: euro 55.000

Valore Fabbricato al momento del sinistro: 90.000,00 euro

Totale partite Fabbricato e Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature: 150.000,00 euro

Totale valore Fabbricato e Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature al momento del Sinistro: euro 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature" la regola proporzionale anche se il valore della Partita è superiore alla Somma assicurata (55.000>50.000) perché il valore delle due Partite assicurate pari a euro 145.000,00 euro non è superiore al totale delle due Partite assicurate al momento del Sinistro.

### Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

**Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.5, eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.**

Per i sinistri di importo inferiore a euro 3.000,00 per ciascuna Partita colpita da Sinistro, non si fa luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per la Partita "Attrezzatura e Arredamento-Merci", l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

### Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

#### Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00/60.000,00) = 36.666,67$$

**Per le "Cose dei Clienti" e i "Veicoli dei clienti" il capitale assicurato indicato in polizza rappresenta il massimo indennizzo per Cliente e per Veicolo. Se il numero dei posti letto al momento del sinistro è superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa, il massimo risarcimento per Cliente e per Veicolo viene proporzionalmente ridotto.**

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati come un unico Cliente e il limite di garanzia per le Cose dei Clienti viene elevato del 50%.

### Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.



Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro **trenta (30) giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

**Per i beni che rientrano nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento", il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

**Il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:**

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;**
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.**

#### **Indennizzo separato per ciascuna Partita**

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata, in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera che, per ognuna di tali Partite è stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

#### **Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo**

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

**L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:**

- **non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.**

**Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Terreni" e "Rimanenze", sono complessivamente:**

- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**
- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

Se il danno interessa le Partite "**Fabbricato**", "**Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura**" e "**Arredamento**", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

#### **Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa**

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

#### **Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda



Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.2 paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile".

---

*1 Art. 1914 del Codice civile*

*2 Art. 1913 del Codice civile.*

*3 Art. 1915 del Codice civile.*

*4 A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile*



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

##### **Art. 1.1 Denuncia di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuta conoscenza<sup>5</sup>.

La denuncia **deve contenere**:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

**L'Assicurato deve:**

- far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile<sup>6</sup>;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare subito comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda o azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

##### **Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- comunicare subito richieste, domande o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
- mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere subito a Generali Italia ogni atto giudiziario che gli viene notificato;
- collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
- comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

##### **Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali**

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**Che cosa NON è assicurato**

**Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.**

##### **Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo**

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.



Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

#### **Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati**

La copertura opera fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile, oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti indicati all'articolo Gestione della vertenza di danno e spese legali.

Sono salvi i diversi limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Gli importi di Franchigie e gli Scoperti previsti nelle Condizioni Specifiche che regolano la Garanzia o pattuiti in Polizza, sono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

Il Massimale "per Sinistro" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.

Nell'ambito di esso:

- il Massimale "per persona" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per tutti i danni relativi a ciascuna persona deceduta o che ha subito lesioni corporali;
- il Massimale "per danni a cose" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per i danni a cose, compresi gli animali, relativi a tutte le persone danneggiate.

Tali Massimali sono, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

**Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del contratto, la copertura - sempre nei limiti convenuti - opera in eccedenza alle Garanzie previste dalle suddette polizze.**

